



REGOLAMENTO DIDATTICO PER I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

emanato con D.D. n. 423 del 19.09.2002
entrato in vigore il 20.09.2002

Art. 1

(Master universitari di primo e secondo livello)

1. In attuazione dello Statuto e del Regolamento didattico, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario, rispettivamente di primo e secondo livello.
2. I master universitari sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
3. I master universitari possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
4. La denominazione di corsi master universitari della Scuola si applica esclusivamente ai corsi organizzati secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

(Ammissione)

1. Per accedere ai master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea almeno triennale o titolo equipollente, anche all'estero.
2. Per accedere ai master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea specialistica; possono conseguire il titolo di master universitario di secondo livello anche coloro che siano in possesso di diploma di laurea (secondo il previgente ordinamento degli studi universitari), o di titolo di studio equipollente conseguito all'estero.
3. Può essere consentita l'iscrizione "con riserva" ad un corso master universitario agli studenti per i quali la verifica finale o la discussione della tesi sia successiva all'inizio del corso master stesso. Per il conseguimento del titolo di master universitario occorre comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso.

Art. 3

(Contenuti)

1. I corsi master universitari della Scuola hanno una durata compresa tra i dodici ed i ventiquattro mesi e prevedono attività didattica frontale ed altre forme di insegnamento, studio guidato, seminari e didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione, che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 400; in aggiunta essi devono prevedere un periodo di tirocinio che dovrà essere funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso.
2. L'insieme delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno sessanta crediti formativi universitari.

Art. 4

(Verifiche)

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche di apprendimento. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale, che tenga anche conto dell'attività di tirocinio. La prova finale non dà luogo a votazione.



2. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale sono stabilite dal Disciplinare di ciascun corso master, di cui al successivo articolo 11.

Art. 5 (Crediti riconoscibili)

1. Ai fini del completamento dei corsi master universitari, possono essere riconosciuti come crediti acquisiti, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di alta formazione o di formazione permanente, organizzati dalla Scuola. Il riconoscimento può essere totale o parziale (per un massimo di 12 crediti), in base alla congruità e comparabilità delle attività svolte e delle relative verifiche di apprendimento, rispetto al livello di conoscenze, competenze e professionalità, che si intende conseguire attraverso lo svolgimento del corso master, sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso master.

2. Analogamente possono essere riconosciuti come crediti in ingresso (purché entro il limite complessivo di cui al comma precedente), anche altre attività formative e di perfezionamento delle quali esista idonea attestazione, sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso master.

3. La misura dei crediti riconoscibili, in conformità ai precedenti commi, e le modalità per il riconoscimento dei crediti sono stabiliti, per ciascun corso master attivato, nel relativo Disciplinare, approvato ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 6 (Procedura per l'attivazione di un corso)

1. Ciascun docente o ricercatore della Scuola può proporre al Direttore della Divisione Alta Formazione, l'attivazione di un corso master universitario. Tale proposta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a- progetto formativo comprensivo dell'analisi dei bisogni e degli obiettivi formativi;
- b- articolazione del programma in crediti;
- c- piano finanziario;
- d- presentazione degli eventuali soggetti esterni coinvolti;
- e- descrizione delle esigenze logistico/organizzative e delle prestazioni di cui dovrà farsi carico la Scuola;
- f- indicazione degli eventuali responsabili dei moduli didattici in cui si articola il master;
- g- composizione dell'eventuale Commissione didattica del corso proposto;
- h- numero massimo di giornate/uomo di impegno, in termini di attività didattica e/o organizzativa dei docenti e ricercatori interni alla Scuola, che si prevede saranno dedicate al corso master ed indicazione del compenso individuale proposto ai sensi del Regolamento per l'incentivazione delle attività didattiche del personale docente della Scuola.

2. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

3. La Commissione Scientifica, di cui all'art. 3 del Manuale della Divisione Alta Formazione, esamina la suddetta proposta e si esprime sulla validità scientifica della stessa.

4. La proposta deve essere, altresì, sottoposta al Consiglio di Classe di pertinenza.

5. Il Segretario amministrativo della Divisione compie, di concerto con il Direttore amministrativo della Scuola ed il Direttore del Dipartimento Strutture e Servizi Comuni, un esame di fattibilità dell'iniziativa, in relazione alla previsione di spesa ed alle esigenze logistico/organizzative.



6. Esaminate le valutazioni di cui ai commi precedenti, il Direttore della Divisione, in base alla durata del corso master proposto e delle prestazioni richieste, determina la percentuale di budget dell'iniziativa da destinare al fondo comune della Divisione.
7. Il parere del Consiglio di classe unitamente ai risultati dell'esame della Commissione Scientifica e degli accertamenti di cui ai precedenti commi sono sottoposti al Senato Accademico che valuta la validità complessiva dell'iniziativa e la coerenza della stessa con le finalità della Scuola e nomina, su proposta del Direttore della Divisione Alta Formazione, il Responsabile del master universitario.
8. Sulla base del deliberato del Senato Accademico, la proposta e le risultanze delle valutazioni di cui ai commi precedenti, sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva.

Art. 7

(Responsabile del master universitario)

1. Il Responsabile del master universitario è tenuto ad assicurare:
 - a) il regolare svolgimento del master nel rispetto delle regole e degli standard di qualità fissati nel Manuale della qualità della Divisione Alta Formazione;
 - b) il continuo monitoraggio delle attività formative per consentire il conseguimento degli obiettivi formativi prefissati;
 - c) il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti della Divisione Alta Formazione e del suo servizio qualità.
2. A conclusione dei corsi master universitari, il Responsabile è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta, da trasmettere al Direttore della Divisione Alta Formazione.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle spese di attivazione e svolgimento dei corsi master universitari è assicurata:
 - a) dalle quote di iscrizione dei partecipanti;
 - b) da eventuali erogazioni di enti e soggetti esterni a ciò finalizzate;
 - c) da eventuali stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

(Titolo di master universitario)

1. Il titolo di master universitario di primo e secondo livello è rilasciato dal Direttore della Scuola.
2. Sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il master universitario anche congiuntamente con altre università italiane e straniere.

Art. 10

(Bando di concorso)

1. Per la partecipazione ai corsi master universitari, approvati dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 7, comma 8, la Scuola emana appositi bandi di concorso, approvati con decreto del Direttore della Scuola, su proposta del Responsabile di ogni singolo corso, contenenti:
 - la denominazione, la durata, la sede del corso ed il numero dei posti disponibili;
 - il percorso formativo ed il numero totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;
 - i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;



- i termini e le modalità di iscrizione;
- l'importo della quota di iscrizione e le modalità di pagamento, nonché le eventuali borse di studio messe a disposizione dalla Scuola;
- la data di inizio e di fine corso;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso.

Art. 11 (Disciplinare)

1. Ciascun corso master universitario è regolato da un apposito Disciplinare, approvato dal Direttore della Divisione Alta Formazione, su proposta del Responsabile del Master.

2. Il Disciplinare determina:

- i diritti e i doveri dei partecipanti;
- il regolamento didattico del corso con l'indicazione delle attività formative previste;
- il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla eventuale prova finale;
- la misura e le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso, se previsto;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale.

Art. 12 (Norma transitoria)

1. Le iniziative didattiche esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, denominate master, possono trasformarsi in corsi master universitari della Scuola, qualora ne rispettino le specifiche: una decisione in tal senso dovrà essere presa, dal Senato, su proposta del Responsabile dell'iniziativa stessa e sentito il Consiglio di classe di pertinenza.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto, il Regolamento didattico della Scuola e le altre fonti interne, in quanto compatibili.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola. Eventuali modificazioni ed integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.